



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1

Premessa

1.1 L'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio, con il presente Regolamento, previsto dall'art. 4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica salesiana, ai valori e principi enunciati nel *Progetto Educativo d'Istituto* e nel *Regolamento d'Istituto per gli studenti*, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 134/2025*.

1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2

Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell'ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai *doveri* di cui all'art.3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, e al *Regolamento d'Istituto per gli studenti* allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sempre disponibile online sul sito della scuola.

Il voto di comportamento riacquista un ruolo centrale nella valutazione complessiva dello studente. Eventuali infrazioni disciplinari non incidono sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, ma influiscono esclusivamente sul voto di comportamento.

Un voto di comportamento inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva, mentre in caso di voto pari a 6/10 lo studente dovrà svolgere un "Compito di Cittadinanza Attiva e Solidale" prima dell'inizio del nuovo anno scolastico per poter essere ammesso.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

Violazione delle disposizioni del *Regolamento d'Istituto* e delle norme di sicurezza;

- a. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- b. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- c. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell'attività didattica;
- d. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti;
- e. Alterazione di documenti scolastici: Libretto scolastico, valutazioni di profitto, giustificazioni, ecc.;
- f. Diffusione di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyberbullismo;
- g. Uso, durante l'attività didattica, compresi i tempi e gli ambienti degli intervalli, di dispositivi elettronici per la registrazione e la diffusione audio-video, quando non espressamente autorizzato dagli insegnanti.

Art. 3
Provvedimenti disciplinari e organi competenti

3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:

- a. Richiamo verbale a cura del Docente;
- b. Richiamo scritto sul Registro elettronico, a cura del Docente (con la contestuale comunicazione, anche informale, dell'avvenuto richiamo al consigliere);
- c. Richiamo verbale a cura del Consigliere, con eventuale annotazione sul Registro elettronico;
- d. Richiamo scritto sul Registro elettronico a cura del Consigliere, con eventuale convocazione dei genitori;
- e. Convocazione dei genitori da parte del Consigliere;
- f. Convocazione in Vicepresidenza, con eventuale annotazione sul Registro elettronico;
- g. Convocazione dei genitori in Presidenza con eventuale annotazione sul Registro elettronico e/o convocazione dei genitori;
- h. Sospensione Breve (fino a 2 giorni): lo studente *non* viene allontanato dalla scuola, ma deve svolgere attività di approfondimento e riflessione all'interno dell'istituto per favorire l'autocritica e la consapevolezza del danno.
- i. Sospensione Media (oltre 2 fino a 15 giorni): obbligo di svolgere attività di Cittadinanza Attiva e Solidale (es. volontariato, assistenza, cura dei beni comuni) presso enti o strutture convenzionate con la scuola o anche all'interno dell'Istituto (soggetto non accreditato).
- j. Sospensione Superiore a 15 Giorni: la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.
- k. Sanzioni più gravi nel caso di mancanze previste dal *Regolamento d'Istituto per gli studenti*, e per infrazioni di particolare gravità, secondo quanto previsto dell'art.1 del DPR 134/2025.

Art. 4
Caratteri dei provvedimenti disciplinari

4.1 Nel solco della prassi pedagogica salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque al colpevole la speranza che possa riscattarsi;
- usare pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

4.2 Le sanzioni disciplinari, tranne casi estremamente gravi previsti dal Regolamento d'Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.

4.3 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

4.4 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta.

4.5 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta e nella corrispondente voce di giudizio espressa nel documento di valutazione.

4.6 I provvedimenti di cui alle lettere i) j) e k) sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute; la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

4.7 Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale alla famiglia viene data comunicazione scritta tramite il Registro elettronico e, ove necessario, telefonica.

Art. 5
Organi competenti per le sanzioni

- 5.1 I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:
- quelli relativi alle lettere a) e b) sono di competenza dei Docenti;
 - quelli relativi alle lettere c), d), e) sono di competenza del Consigliere scolastico;
 - quelli di cui alla lettera f) sono di competenza del Vicecoordinatore delle attività educative e didattiche;
 - quelli di cui alla lettera g) sono di competenza del Coordinatore delle attività educative e didattiche;
 - quelli di cui alla lettera h), i), sono di competenza del Consiglio di classe presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o, in caso di urgenza, del Consiglio della CEP (Comunità Educativa Pastorale) con la partecipazione del Coordinatore di classe ed, eventualmente, del/i Docente/i coinvolto/i;
 - quello di cui alla lettera j) è adottato dal Consiglio di classe presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, con il coinvolgimento del Consiglio della CEP;
 - quello di cui alla lettera k) è adottato dalla Direzione e dal Consiglio di Istituto

5.2 Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, in quanto responsabile di settore, è competente anche per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque sempre dopo aver sentito il parere del Consigliere e delle parti coinvolte.

Art. 6
Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità. Essa è avviata dal Docente o dai responsabili della scuola.

6.2 Il provvedimento adottato sarà comunicato alla famiglia tramite comunicazione telefonica.

6.3 Nei casi di cui all'art. 3 h), i) seguirà comunicazione scritta su carta intestata della scuola e trascrizione nel Verbale del Consiglio di Classe alla prima occasione utile.

6.4 Nei casi di cui all'art. 3 j) e k) si seguirà il procedimento richiesto dalla normativa vigente in relazione ai profili di gravità.

Art. 7
Ricorsi e Organo di garanzia

7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 249. Comunque la sanzione sarà esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

7.2 L'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Coordinatore delle attività educative e didattiche che lo presiede e designa il Segretario, dal Vicecoordinatore delle attività educative e didattiche, dal Consigliere scolastico, da un Docente, da un genitore del Consiglio di Istituto e da uno Studente facente parte del Consiglio di Istituto.

Milano, 1 dicembre 2025

Il Coordinatore-Preside

Prof. don Massimo Massironi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del DPR 249/1998, come modificato dal DPR235/2007, dalla legge 150/2024 e dal DPR 134/2025.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 novembre 2025